



Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Delibera n° 11

28 aprile 2009

VISTO l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare il comma 4, lettera b) che attribuisce al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Comitato) il compito di verificare la corretta redazione del Piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

VISTO il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento" (Metodo), approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1° agosto 1996;

VISTO il Piano d'ambito dell'ATO n. 4 della Liguria "Spezzino" approvato con delibera n. 3/2003;

VISTA la nota n.1462 del 25 luglio 2008 con la quale il Comitato, in considerazione della revisione in itinere del Piano, raccomandava all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 4 della Liguria, "Spezzino", di:

- redigere il piano d'ambito sulla base dei dati relativi all'intero territorio di competenza;
- esplicitare, per ogni anno di pianificazione, sia i costi operativi modellati che i costi operativi di progetto;
- determinare la remunerazione del capitale secondo la metodologia di cui al punto 3.3 del Metodo;
- riconoscere al gestore, relativamente agli investimenti realizzati prima dell'avvio del servizio idrico integrato, i soli mutui pregressi oppure, per quei cespiti con quei mutui realizzati, l'ammortamento tecnico, secondo le indicazioni di cui al punto 3.2, secondo

comma, del Metodo e la remunerazione del capitale residuo, nei modi stabiliti dal punto 3.3 del medesimo Metodo;

- determinare la tariffa applicata – coincidente con la tariffa reale media - in modo che sia garantito il principio della copertura integrale dei costi;
- scomputare dai costi operativi del servizio idrico integrato ogni costo afferente ad attività non comprese nel medesimo e, pertanto, non imputabili alla relativa tariffa;

VISTA la delibera n.4/2008 del 24 luglio 2008 con la quale il Comitato ha chiesto all'AATO, in occasione della revisione del piano d'ambito, di determinare:

- gli scostamenti dei ricavi dovuti all'errata determinazione della tariffa, come indicato nella citata nota del Comitato n. 1462/2008;
- la tariffa reale media (TRM) tenendo conto del recupero degli eventuali maggiori ricavi introitati dal gestore del servizio idrico integrato per effetto di quanto indicato al punto precedente.

VISTA la delibera n. 1 del 22 gennaio 2009 con la quale l'AATO ha approvato la revisione del Piano d'ambito di cui alla delibera n. 3 dell'11 dicembre 2003;

VISTA la nota n.5682 del 29 gennaio 2009, acquisita al protocollo in data 3 febbraio, con la quale l'AATO ha inviato la delibera n. 1/2009 corredata dei relativi documenti;

CONSIDERATO che la revisione ha tenuto conto, sia nella fase previsionale che in quella della pianificazione, delle raccomandazioni del Comitato espresse nella nota n. 1462/2008 e delle prescrizioni di cui alla delibera n. 4/2008;

RILEVATO che, a fronte della verifica degli eventuali scostamenti dei ricavi dovuti all'errata determinazione della TRM nel Piano d'ambito del 2003, l'AATO non ha provveduto ad una valutazione dell'attività gestionale svolta nel periodo regolatorio di riferimento (2003 – 2008), non ha considerato eventuali conguagli dovuti a scostamenti di ricavi garantiti e/o a minori investimenti realizzati, né ha verificato il ricorrere di eventuali presupposti che possano dare origine a penalità da comminare al gestore per il mancato raggiungimento di obiettivi tecnici, gestionali e/o economico – finanziari previsti dal Piano d'ambito e dalla convenzione di gestione.

CONSIDERATO che la mancanza di una valutazione comparativa dei dati ed obiettivi preventivati rispetto ai dati ed obiettivi a consuntivo, non consente la verifica dei risultati

gestionali ed infrastrutturali conseguiti dal gestore rispetto a quelli previsti nel P.d.A., come disposto dall'art. 8, c. 1, punto 8 del Metodo;

CONSIDERATO che la revisione triennale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto 8 del Metodo è finalizzata, tra l'altro, alla verifica dei risultati gestionali e infrastrutturali conseguiti dal gestore rispetto a quelli previsti dal Piano d'ambito e che la mancanza di una valutazione comparativa tra dati ed obiettivi preventivati e dati ed obiettivi a consuntivo non consente tale verifica;

RITENUTO necessario, per i considerato che precedono, provvedere ad un'integrazione della revisione del Piano d'ambito.

VISTA la decisione assunta dal Comitato nella seduta del 23 aprile 2009;

DELIBERA

Art. 1) Le premesse sono parte integrante della delibera.

Art. 2) L'AATO n. 4 della Liguria, "Spezzino", ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, punto 8 del Metodo, integra la revisione del piano d'ambito verificando i risultati, sia gestionali che infrastrutturali, conseguiti dal gestore nel periodo regolatorio di riferimento rispetto a quelli previsti dal piano d'ambito approvato con delibera n. 3/2003;

Art. 3) L'AATO n. 4 della Liguria, "Spezzino", per effetto della verifica di cui all'articolo 2, provvede ad apportare le eventuali, conseguenti modifiche alla revisione del Piano d'ambito di cui alla delibera n. 1 del 22 gennaio 2009;

Art. 4) La presente deliberazione è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Liguria per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Art. 5) Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica.

IL PRESIDENTE
Roberto Passino

